

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 059/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 291/CGF – RIUNIONE DEL 20 MAGGIO 2011

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA RIVIERA DI ROMAGNA/PINK SPORT TIME DEL 01.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 05.05.2011)

La A.S.D. Riviera di Romagna, con ricorso del 13 maggio 2001, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile (di cui al Com. Uff. n. 76 del 5 maggio 2011) con la quale era stata irrogata la sanzione di € 2.000,00. La sanzione era stata inflitta in relazione alla circostanza che, al termine della gara contro la squadra del “Pink Sport Time Bari” del 1 maggio 2011, una persona che indossava una maglietta col simbolo della società ospitante (in seguito indicato come addetto stampa della A.S.D. Riviera di Romagna), sebbene non inserito nella distinta di gara, era penetrato sul terreno di giuoco e si era scagliato con parole aggressive e toni minacciosi contro dirigenti e calciatrici della squadra avversaria cercando anche di colpirli. Inoltre la decisione del Giudice Sportivo faceva riferimento alla circostanza che, dopo la gara, le calciatrici della A.S.D. Riviera di Romagna, raggiunto lo spogliatoio, avevano intonato cori offensivi.

A sostegno dell’impugnazione la A.S.D. Riviera di Romagna deduce che la persona individuata dall’arbitro (che rivestiva il ruolo di addetto stampa) si sarebbe trovato all’interno del campo nel mezzo di un diverbio (concitato, ma senza eccessi tra le giocatrici) ed avrebbe avuto quale finalità quella di festeggiare con le giocatrici della propria squadra. Quanto ai cori intonati dalle calciatrici all’interno dello spogliatoio, nonostante il riconosciuto tono volgare, non avrebbero avuto lo scopo di offendere le giocatrici dell’altra squadra. Viene al riguardo allegata una lettera trasmessa dopo l’incontro dal Presidente della squadra avversaria dai toni assai concilianti e garbati. Il ricorso è tuttavia infondato.

La società ricorrente non fornisce alcun elemento di prova attendibile idoneo a dar sostegno alle proprie, assai generiche deduzioni. La lettera del Presidente della squadra avversaria, seppur apprezzabile nei toni, si limita a riportare impressioni riferite ad un possibile equivoco, ma non fornisce elementi circostanziati e precisi.

Assai puntuali, sono, invece, le indicazioni che emergono dal referto arbitrale il quale, in assenza di vizi logici, assume incontestabile, privilegiato valore probatorio, specie quando (come nel caso in questione) contiene una indicazione molto precisa e chiara degli avvenimenti di gara.

Tuttavia proprio in ragione del contenuto della lettera del responsabile della squadra avversaria che, se non smentisce gli eventi fornisce però il segno di un clima di fondo rispettoso sia tra le giocatrici, sia tra le dirigenze delle opposte squadre, induce questa Corte a mitigare il rigore della sanzione riducendo l'importo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Riviera di Romagna di Montaletto di Cervia (Ravenna) riduce la sanzione dell'ammenda a €1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO A.S.D. WOMEN CIVITAVECCHIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE SCIARRETTI VERONICA SEGUITO GARA CIVITAVECCHIA/RES ROMA DELL'1.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 5.5.2011)

La A.D.S. Women Civitavecchia, in persona del presidente pro tempore, militante nella Serie B Girone C, Divisione Calcio Femminile, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 76 del 5.5.2011, di squalificare la calciatrice Veronica Sciarretti, per 3 gare, attinente alla espulsione della stessa comminata in occasione della partita Women Civitavecchia/Res Roma del 1.5.2011.

La società ricorrente ha dedotto la sproporzione tra il fatto commesso e la sanzione irrogata, in considerazione del fatto che la norma prevede la sanzione della squalifica di 2 giornate quando la condotta ingiuriosa non sia stata accompagnata da condotta violenta di gioco, come nel caso di specie.

Il reclamo non è fondato.

La sezione rileva come dal referto arbitrale risulti non solo che la calciatrice suddetta ha rivolto varie espressioni ingiuriose nei confronti dell'arbitro, ma che ha anche ritardato l'uscita, "sedendosi presso alcuni scalini vicino l'uscita, facendo attardare la ripresa del gioco".

Pertanto la circostanza, negata dalla società ricorrente, risulta puntualmente dal documento arbitrale, che, in assenza di prove contrarie, costituisce piena prova circa la veridicità di quanto in esso affermato.

Tale circostanza, unitamente a quella, peraltro non negata dalla società ricorrente, secondo cui l'atleta ha rivolto espressioni gravemente oltraggiose nei confronti del direttore di gara, costituiscono un comportamento gravemente antisportivo, che è stato proporzionalmente sanzionato con la squalifica di tre giornate. Tanto più che la squalifica di due giornate, ritenuta più giusta dalla società ricorrente, costituisce solamente il minimo edittale previsto dalla norma contenuta nell'art. 19 C.G.S..

A ciò va aggiunto che la calciatrice Sciarretta rivestiva anche il ruolo di capitano della squadra, e che, in quanto tale, era tenuta ad un comportamento esemplare per gli altri compagni di squadra.

In conclusione il reclamo va rigettato, con il conseguente incameramento della tassa prevista per la proposizione del ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Women Civitavecchia F.C. di Civitavecchia (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO A.S.D. OROBICA CF URGNANO PLAYTV AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 7 GARE ALLA CALCIATRICE PREVITALI RAJKA;**
- **AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE,**

INFLITTE SEGUITO GARA OROBICA CF URGNANO PLAYTV/VITTORIO VENETO DELL'8.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 77 dell'11.5.2011)

L'A.S.D. Orobica F.C. Urganò Play Tv ricorre a questa Corte contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile (Com. Uff. n. 77 dell'11.5.2011) che ha inflitto l'ammenda di € 500,00 ad essa società, quale responsabile oggettiva di comportamenti, ingiuriosi, minacciosi e discriminatori posti in essere dai propri sostenitori nei confronti dell'arbitro dell'incontro Orobica/Vittorio Veneto disputato l'8.5.2011 per il Campionato di Serie B, ed ha squalificato la calciatrice Previtali Rayka, colpevole di aver offeso, anche con espressioni discriminatorie, lo stesso direttore di gara, per 7 giornate.

Assume che nè la propria tifoseria, nè la propria tesserata abbiano realizzato le condotte perseguite e chiede l'annullamento o una riduzione delle sanzioni irrogate.

L'appello può essere parzialmente accolto.

Ed invero la valutazione del primo giudice che ha qualificato come discriminatorie le offese - "vaffanculo arbitro sei proprio un suino bresciano" - profferite dalla Previtali, non appare corretta in quanto il precetto portato dalla norma - art.11, 1° e 2° comma C.G.S. - ritenuto violato nella fattispecie, contempla categorie diverse e di contenuto più ampio incentrate sulla specificazione della diversità e sul disprezzo che si nutre per la stessa.

Nel caso che ne occupa la frase pronunciata dall'atleta ha all'evidenza contenuto sostanzialmente ed intenzionalmente offensivo di guisa che il riferimento alla città di provenienza dell'arbitro ha soltanto significazione accessoria priva di volontà discriminatoria.

Ne consegue che la condotta in parola va punita ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., riducendo la squalifica a 3 giornate, di poco superiori al minimo edittale in considerazione della pluralità e della volgarità delle parole ingiuriose.

E' equa e proporzionata all'accaduto si palesa invece la sanzione pecuniaria ove si rifletta che, come chiaramente descritto nel referto, i sostenitori locali rivolsero all'arbitro non solo ripetute espressioni in giuriose ma anche numerose e gravi minacce.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Orobica CF Urganò Playtv di Urganò (Bergamo), riduce la sanzione inflitta alla calciatrice Previtali Rajka a 3 giornate effettive di gara. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 6 ottobre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete